



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>Direzione:</b> INCLUSIONE SOCIALE  <b>Area:</b> POLITICHE PER L'INCLUSIONE		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>  Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, art. 43, 1° comma, e art. 51, 3° comma. Approvazione schema tipo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari. Proroga del termine per la stipula della convenzione tra distretti socio-sanitari e Aziende Sanitarie Locali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149.			
_____ L' ESTENSORE                      IL RESP. PROCEDIMENTO                      IL DIRIGENTE RESPONSABILE                      IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	POLITICHE SOCIALI E WELFARE  _____ L'ASSESSORE		
<b>DI CONCERTO</b>	_____ IL DIRETTORE		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio  _____	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 07/12/2018 prot. 787</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, art. 43, 1° comma, e art. 51, 3° comma. Approvazione schema tipo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari. Proroga del termine per la stipula della convenzione tra distretti socio-sanitari e Aziende Sanitarie Locali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 268, con la quale è stato conferito al dott. Valentino Mantini l'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
- la direttiva del Segretario Generale, prot. n. 337598 del 6 giugno 2018, con la quale, nelle more dell'attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni regionali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono state collocate le Aree afferenti alle sopresse Direzioni regionali all'interno delle Direzioni di nuova istituzione, attraverso il criterio della competenza funzionale e sulla scorta delle declaratorie delle competenze approvate con la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

ATTESO che, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328, gli articoli 4, 5 e 6 della succitata legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, concernenti gli obiettivi e i principi perseguiti dal sistema integrato della programmazione regionale in campo socio-assistenziale tendono a promuovere:

- a) la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi socio-assistenziali;
- b) l'integrazione tra gli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
- c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
- d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
- e) la ricomposizione dei finanziamenti all'interno dei distretti socio-sanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa;

VISTE in particolare le seguenti disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11:

- l'art. 35, 2° comma, che individua nella gestione associata delle funzioni amministrative sociali, delle quali sono titolari i Comuni, la modalità attraverso la quale perseguire l'efficacia e l'efficienza del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, anche al fine di garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal servizio sanitario regionale;
- l'art. 43, che ha identificato il distretto socio-sanitario quale ambito territoriale ottimale all'interno del quale i Comuni esercitano in forma associata le proprie funzioni sociali, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero la convenzione di cui all'art. 30, il consorzio di funzioni di cui all'art. 31 o l'Unione di Comuni di cui all'art. 32;

- VISTE
- la deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395, con la quale sono stati approvati lo schema tipo di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e lo schema tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
  - la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, che:
    - o ha definito gli ambiti territoriali di gestione associata degli interventi dei servizi socio-sanitari, individuando altresì, per la programmazione territoriale di alcuni servizi (servizi e strutture residenziali, progetti e programmi sperimentali, iniziative a favore delle persone affette da Alzheimer) destinati ai bacini di utenza più ampia del singolo distretto socio-sanitario, un secondo livello territoriale denominato "sovrambito";
    - o ha manifestato quale linea di indirizzo finalizzata al consolidamento della gestione associata dei servizi sociali, l'attuazione di azioni tese a favorire la costituzione, a livello di distretto socio-sanitario o di sovrambito, di soggetti aventi personalità giuridica, quali in particolare i consorzi ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 934, che ha tra l'altro stabilito forme di incentivazione economica per i distretti socio-sanitari, o sovrambiti, che formalizzino la costituzione di consorzi per la gestione associata delle funzioni sociali comunali, ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il processo di associazione delle funzioni sociali comunali richiede tempi di perfezionamento significativamente ampi, e comunque di durata superiore a quella della programmazione annuale dei servizi e degli interventi territoriali, in particolare laddove si intenda avviare un processo costitutivo di appositi soggetti consortili dotati di personalità giuridica;

CONSIDERATO che l'attuale vigenza di una delle forme associative previste dal titolo II, capo V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituisce presupposto essenziale della gestione dei servizi sociali distrettuali;

PRESO ATTO, a seguito della mappatura condotta dalla competente struttura regionale circa le situazioni istituzionali dei singoli distretti socio-sanitari, che lo strumento associativo più diffuso è la convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottata dai Comuni compresi nei distretti socio-sanitari sulla base dello schema approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395;

CONSIDERATO che successivamente alla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395, sono intervenute significative modifiche normative, determinate dalla promulgazione della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, o derivanti da atti attuativi ad essa conseguenti, in particolare, oltre alla succitata deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660:

- la deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751, "Attuazione art. 45, 4° comma, legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Approvazione linee guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari. Approvazione nuovo schema di regolamento di organizzazione dell'Ufficio di Piano";
- la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149, "Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2";

DATO ATTO che le sopra menzionate deliberazioni della Giunta regionale attuative della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, presentano contenuti che devono trovare necessario recepimento nelle convenzioni regolanti la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari, attraverso l'aggiornamento dello schema tipo di convenzione approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395;

CONSIDERATO che:

- l'associazione della totalità delle funzioni amministrative in materia sociale, delle quali sono titolari i Comuni, costituisce un obiettivo strategico individuato dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, in particolare al proprio art. 35, la cui realizzazione nel medio-lungo periodo necessita di stadi intermedi di attuazione;
- la realizzazione attraverso tale mezzo del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio risponde alla concorde finalità delle normative statali e regionali di settore, volte ad assicurare l'erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni a tutti i cittadini, in coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione;
- soltanto attraverso un'effettiva associazione delle funzioni sociali comunali è possibile pervenire al potenziamento della qualità dei servizi e allo sviluppo di economie di scala, attraverso l'ottimizzazione delle risorse proprie dei Comuni, unitamente a quelle assegnate dalla Regione Lazio e a quelle provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea;

RITENUTO pertanto, al fine di statuire modalità organizzative e di funzionamento uniformi nell'erogazione dei servizi sociali sul territorio regionale:

- di approvare un nuovo schema tipo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione e della stessa costituente parte integrante e sostanziale, revocando quello approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395;
- di stabilire che i Comuni compresi nei distretti socio-sanitari definiti dalla deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, prevedano nelle convenzioni che adotteranno sulla base dello schema approvato dalla presente deliberazione, tempistiche attuative volte ad addivenire all'associazione integrale dell'esercizio delle funzioni amministrative comunali in materia sociale, entro un periodo non superiore a cinque anni dalla loro entrata in vigore;

PRESO ATTO che nell'anno in corso alcuni distretti socio-sanitari hanno già provveduto a rinnovare le rispettive convenzioni, ovvero hanno attivato l'iter per il rinnovo di quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2018, sulla base del previgente schema approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395;

RITENUTO pertanto:

- di definire nel 1° luglio 2019 il termine per l'entrata in vigore delle convenzioni per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari, redatte in coerenza con lo schema approvato dalla presente deliberazione, stabilendo in via transitoria che restano valide ed efficaci fino a tale data le convenzioni eventualmente rinnovate nel corso del 2018 sulla base del previgente schema approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395;
- di stabilire che il termine sopra indicato non si applica nei casi in cui si sia già provveduto alla costituzione di un consorzio ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al distretto monocomunale di Fiumicino e a Roma Capitale, alla quale la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, riconosce la speciale prerogativa per cui, ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 35 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, essa si avvale degli organi di decentramento amministrativo previsti dal capo IV del proprio Statuto;

RICHIAMATO l'art. 64 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, il quale prevede che il sistema integrato dei servizi sociali locali sia finanziato in prima istanza da parte dei Comuni, con il concorso in via sussidiaria e perequativa delle risorse regionali;

RITENUTO, in coerenza con il dettato normativo sopra richiamato, di stabilire che i distretti che al 1° luglio 2019 non si saranno dotati quanto meno della forma associativa di una convenzione

adottata secondo lo schema approvato dalla presente deliberazione, a decorrere da quella data saranno tenuti a garantire i servizi socio-sanitari essenziali attraverso l'impiego di risorse proprie, mentre non saranno destinatari di quelle regionali, se non in misura limitata a un eventuale intervento per finalità perequative;

CONSIDERATO, inoltre, che l'esercizio in forma associata di tutte le attività funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio si connota quale premessa necessaria per rafforzarne l'efficacia e garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal sistema sanitario regionale e che, pertanto, l'effettiva instaurazione del sistema di governance delineato dalla presente deliberazione è suscettibile di produrre rilevanti effetti sul processo di regolamentazione in corso dei rapporti istituzionali tra i Comuni associati nei distretti socio-sanitari e le Aziende Sanitarie Locali, delineato dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149;

PRESO ATTO che la succitata deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149, nel definire un percorso orientato a rafforzare la pratica dell'integrazione socio-sanitaria, ha tra l'altro approvato, al proprio Allegato C, uno schema di convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria, stabilendone al 31 dicembre 2018 il termine per la stipula da parte dei distretti socio-sanitari e delle corrispondenti Aziende Sanitarie Locali;

RITENUTO di dover consentire l'attuazione in forma coordinata e consequenziale dei processi in itinere, volti alla ridefinizione della gestione associata dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali e al loro raccordo con i servizi sanitari erogati dal sistema sanitario regionale, prorogando al 30 settembre 2020 il termine per la stipula della convenzione tra distretti socio-sanitari e Aziende Sanitarie Locali, prorogando quello previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a valere sul bilancio regionale;

#### DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente quale parte integrante del deliberato,

- A. di approvare lo schema tipo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari, allegato alla presente deliberazione e della stessa costituente parte integrante e sostanziale, revocando quello approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395;
- B. di stabilire che i Comuni compresi nei distretti socio-sanitari individuati dalla deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, prevedano nelle convenzioni che adotteranno sulla base dello schema approvato dalla presente deliberazione, tempistiche attuative volte ad addivenire all'associazione integrale dell'esercizio delle funzioni amministrative comunali in materia sociale entro un periodo non superiore a cinque anni dalla loro entrata in vigore;
- C. di definire nel 1° luglio 2019 il termine per l'entrata in vigore delle convenzioni per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari, redatte in coerenza con lo schema approvato dalla presente deliberazione, stabilendo che in via transitoria restano valide ed efficaci fino a tale data le convenzioni già oggetto di rinnovo anteriormente al 31 dicembre 2018, sulla base del previgente schema approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395;

- D. di stabilire che il termine indicato al punto precedente non si applica nei casi in cui entro la medesima data i Comuni compresi nei distretti socio-sanitari abbiano già provveduto alla costituzione di un consorzio ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché a Roma Capitale e al distretto monocomunale di Fiumicino;
- E. di stabilire che i distretti che al 1° luglio 2019 non si saranno dotati quanto meno della forma associativa di una convenzione adottata secondo lo schema approvato dalla presente deliberazione, a decorrere da quella data saranno tenuti a garantire i servizi socio-sanitari essenziali attraverso l'impiego di risorse proprie, mentre non saranno destinatari di quelle regionali, se non in misura limitata all'eventuale intervento per le finalità sussidiarie e perequative previste dall'art. 64 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
- F. di prorogare al 30 settembre 2020 il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149, per la stipula della convenzione tra distretti socio-sanitari e Aziende Sanitarie Locali per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione sociosanitaria.

La presente deliberazione non comporta oneri a valere sul bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sui siti internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it).